

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, TANUCCI NANNINI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO e TURCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1969

Abrogazione del secondo capoverso della lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Le vicende dell'ultimo conflitto mondiale, sebbene lontane nel tempo, continuano ad incidere negativamente nel corpo vivo della Nazione attraverso una serie di disposizioni di carattere legislativo, che pongono in uno stato di minorazione giuridica talune categorie di cittadini italiani a causa del comportamento da essi tenuto dopo l'8 settembre 1943. Tra queste, quella che ha maggiormente risentito delle conseguenze di tale legislazione è rappresentata dai militari che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana, ai quali ancora oggi viene negato il riconoscimento del servizio prestato. Fanno eccezione coloro che, a causa del servizio di guerra, contrassero mutilazioni, ferite od infermità ed i congiunti dei militari caduti o dispersi, ai quali, con successive leggi, è stato esteso il trattamento pensionistico di guerra che li pone sullo stesso piano giuridico e morale degli invalidi e dei congiunti

dei caduti di tutte le guerre (articolo 2, lettera *d*) della legge 18 marzo 1968, n. 313).

Si è così sancito, per la prima volta in questo dopoguerra, un principio giuridico e morale di somma importanza e cioè che la data dell'8 settembre 1943 ha cessato di essere un fatto discriminante almeno per ora, ai soli effetti del riconoscimento del sacrificio compiuto per la Patria in guerra dai suoi figli caduti o rimasti mutilati. È un principio che non mancherà certo di trovare, nell'immediato futuro, nuove e più edificanti applicazioni.

È necessario tuttavia che l'equiparazione, che Governo e Parlamento hanno voluto finalmente consacrare in seno alla famiglia dei mutilati e dei caduti in guerra, non venga mortificata e sminuita nella sua portata politica dalla norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2, lettera *f*), della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, la quale

continua a mantenere in vita talune cause di esclusione dal diritto alla pensione, che appaiono ormai superate dallo spirito nuovo con cui il legislatore ha voluto equiparare e porre sullo stesso piano giuridico e morale i mutilati ed i caduti delle opposte trincee. La predetta norma, oltretutto, si pone in contrasto con l'orientamento assunto dalla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale, la quale, nel giudizio di legittimità promosso dalla Corte dei conti con le ordinanze n. 115 del 1967 e n. 9 del 1968, conclusosi con la sentenza n. 113 del 19 luglio 1968, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 28, secondo comma, n. 5), del codice penale che comminava, fra le pene accessorie connesse con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la perdita della pensione e degli assegni a carico dello Stato; dell'articolo 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra e dell'articolo 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, che prevedevano la perdita del diritto a pensione nei confronti degli invalidi di guerra colpiti da condanne penali che comportassero l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o condanne alla reclusione superiore a tre anni a norma del codice penale militare.

In seguito all'annullamento delle predette norme, il Ministero del tesoro sta concedendo o ripristinando la pensione di guerra non solo agli invalidi di guerra condannati per reati comuni, ma anche a favore di coloro che siano stati dichiarati indegni di appartenere alle Forze armate dello Stato per i reati di tradimento spionistico, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra. Con precedente sentenza del 1966 la stessa Corte costituzionale aveva sancito l'intangibilità della pensione ordinaria di servizio e della pensione privilegiata ordinaria nel caso di dipendenti statali condannati per qualsiasi reato commesso anche contro gli interessi patrimoniali dello Stato.

I soli cittadini che oggi non possono conseguire la pensione di guerra sono i mu-

tilati della Repubblica sociale italiana e i mutilati alto-atesini, i quali abbiano partecipato ai cosiddetti « atti di terrorismo e di sevizie », contemplati dalla norma di cui si propone l'abrogazione.

Si tratta, invero, di atti che all'epoca in cui venivano compiuti si inquadravano legittimamente nell'ordinamento statuale e rispondevano a precise esigenze operative dei comandi militari. Appare, quindi, iniquo ed in aperto contrasto con l'articolo 25 della Costituzione attribuire ad essi rilevanza penale con leggi aventi efficacia retroattiva.

Si pensi che fra gli atti di terrorismo è compresa la partecipazione ad operazioni di guerra come legittimi belligeranti inquadrati nei regolari reparti delle Forze armate della Repubblica sociale italiana agli ordini dei legittimi superiori ovvero la partecipazione per ordine superiore ai plotoni di esecuzione o l'arresto di persone per ordine dell'autorità militare o per mandato del giudice, tutti atti, questi, che all'epoca in cui furono compiuti erano, ripetiamo, perfettamente legittimi sia per coloro che li eseguivano che per coloro che li ordinavano per il principio della pluralità degli ordinamenti. D'altra parte la Suprema corte ha sancito in più sentenze questo principio. Al termine della guerra venne negata la legittimità per questi atti che vennero configurati alla stregua di reati comuni, cosicchè l'arresto divenne sequestro di persona, la requisizione divenne furto, le operazioni belliche divennero atti di terrorismo. Si ritiene, perciò, quanto mai opportuno abrogare tale norma discriminatrice onde dare al disposto dell'articolo 2, lettera d), della citata legge la sua piena portata equiparatrice e sopprimere dalla legge riordinatrice del sistema pensionistico di guerra la sola norma preclusiva del diritto a pensione di guerra, divenuta ormai anacronistica in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale sopra riferita.

A tal fine ci onoriamo di presentare il presente disegno di legge, auspicandone la sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

Il secondo capoverso della lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è abrogato.

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1970 si provvede mediante riduzione dei fondi stanziati al capitolo 2931 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.